

Il Trattamento Minimo

Il trattamento minimo è l'istituto che viene riconosciuto a particolari condizioni di reddito quando la pensione a calcolo, corrispondente ai contributi versati e accreditati, risulti di importo inferiore ad un certo livello, fissato dalla legge ed adeguato di anno in anno. Nel regime generale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti l'ammontare delle prestazioni pensionistiche, basato sul sistema di calcolo di tipo retributivo, non può essere inferiore ad un minimo prestabilito, ritenuto "minimo vitale". In tal caso, dunque, l'importo della pensione spettante viene aumentato (ossia "integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'istituto del trattamento minimo risale alla legge n. 218 del 1952, che dette un nuovo assetto normativo all'ordinamento pensionistico italiano all'indomani del periodo post-bellico, fissando e razionalizzando gli adeguamenti monetari dei trattamenti pensionistici e riformando l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Nel 1983, con la legge n. 638 (art. 6), venne istituita **l'integrazione al trattamento minimo** proprio per tutelare quei pensionati titolari di un **assegno pensionistico** insufficiente a garantire loro una vita dignitosa. L'integrazione è data dalla differenza tra l'importo del trattamento minimo vigente per l'anno in corso e l'importo a calcolo della pensione "retributiva". Inoltre sempre la legge 638/1983 dispose che per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 settembre 1983 il "minimo" potesse essere concesso per intero solo quando il reddito personale del richiedente fosse inferiore a due volte l'importo annuo del trattamento minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al primo gennaio di ciascun anno. Per le pensioni con decorrenza dal 1994, la legge 503/1992 ha condizionato il diritto al trattamento minimo oltre che al richiedente anche a quello del coniuge.

Valore e limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo. L'integrazione al "minimo" delle pensioni Inps di vecchiaia, di anzianità ed ai superstiti soggiace alla verifica dei limiti di reddito annuali da parte del titolare della pensione minima: essa spetta in misura intera, o in misura parziale, se il reddito personale o familiare del pensionato supera i seguenti importi:

- 1) per le pensioni con decorrenza ante 1994, si tiene conto solo del reddito personale del pensionato, a prescindere che sia o meno coniugato: per l'anno 2016, il limite di reddito personale che consente l'integrazione della pensione in misura piena è pari a **6.524,07 euro, mentre sale fino a 13.049,14 euro per ottenere l'integrazione della pensione in misura parziale. Ad esempio, nel caso di un pensionato con un reddito di 3.000 euro annui ed una pensione "a calcolo" di 150 euro mensili, questi avrà diritto all'integrazione in misura intera, per cui l'importo mensile della sua pensione verrà "integrato" di 351,89 euro, per arrivare all'importo del trattamento minimo Inps di 501,89 euro nel 2016. Viceversa, se il reddito personale dell'interessato è compreso tra i due limiti fissati per l'anno in corso, l'integrazione è concessa in misura parziale fino a concorrenza del limite stesso.**
- 2) per le pensioni con decorrenza dal 1994, la verifica reddituale va fatta sia rispetto al reddito personale del titolare sia rispetto al reddito di coppia, se il pensionato è coniugato e non separato legalmente; in quest'ultimo caso, una volta cumulati i redditi (personale e coniugale), il "minimo" si può ottenere solo se il reddito complessivo non supera quattro volte l'importo annuo del trattamento minimo, calcolato in misura pari a 13 volte il trattamento minimo mensile in vigore all'inizio dell'anno (mentre, solo per le pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994, il limite non deve superare cinque volte il valore annuo del minimo stesso). Nella verifica dei redditi è necessario pertanto superare un doppio sbarramento per ottenere l'integrazione al trattamento

mensile di pensione: il primo è dato dalla verifica dei redditi personali; una volta accertato che essi non superano il limite fissato, si passa alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge che, per il 2016 è di 26.098,28 euro per ottenere l'integrazione in misura piena (mentre è di 32.622,85 euro per le pensioni con decorrenza nel 1994). Il superamento anche di uno solo dei due limiti di reddito esclude o fa venire meno il diritto all'integrazione.

Quali redditi entrano in gioco? Per verificare il diritto all'integrazione al minimo si tiene conto di tutti i redditi personali e del coniuge assoggettabili all'IRPEF, ad esclusione del reddito della casa di abitazione; dei redditi non soggetti ad Irpef, come le pensioni di guerra e le rendite INAIL; dei trattamenti di fine rapporto e le loro anticipazioni; delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; dell'importo della pensione da integrare al minimo.

La verifica dei redditi. La verifica dei redditi da parte del titolare avente diritto all'integrazione al trattamento minimo non viene fatta solo all'atto della liquidazione della pensione, ma anno per anno. L'integrazione infatti potrebbe essere eliminata nell'anno in cui i redditi superano i limiti prefissati, per essere quindi ripristinata nell'anno in cui i redditi scendono al di sotto dei limiti stessi.

Per tali ragioni il pensionato è tenuto a denunciare annualmente all'INPS il proprio reddito e – se del caso – quello coniugale.

Attraverso il sistema di controllo dei redditi – effettuato con la presentazione dei modelli RED - l'Inps è tenuto (art. 13 della l. 412/1991) alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sul diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, nonché al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

La Cristallizzazione del rateo. L'importo del rateo di pensione integrato, erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione, viene "cristallizzato" sino al suo superamento per effetto di successivi incrementi, compresi gli aumenti di perequazione automatica sulla pensione "a calcolo". Poiché il reddito influente sull'integrazione è quello relativo a tutto l'anno, la pensione viene cristallizzata di regola a partire dal 1° gennaio dell'anno interessato. L'importo "cristallizzato" è quello messo in pagamento nel mese dicembre (ossia del mese precedente). Parimenti, se il pensionato perde il beneficio dell'integrazione al minimo (ad esempio, per superamento dei limiti di reddito) questi continuerà a **vedersi corrispondere un rateo nella misura fissata al momento della cessazione del diritto all'integrazione.**

Ma quali sono le prestazioni previdenziali integrabili al minimo? In generale sono tutte quelle prestazioni previdenziali dirette ed indirette (reversibilità e superstiti) erogate dall'AGO, dai fondi per i lavoratori autonomi, dai fondi esclusivi e sostitutivi della medesima, ad eccezione della sola pensione supplementare. Inoltre, in presenza di due o più trattamenti in capo ad un unico titolare, l'integrazione al trattamento minimo è riconosciuta una sola volta ed è attribuita sulla pensione di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione con decorrenza più remota. Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo è attribuita

sulla pensione diretta. Particolari condizioni interessano l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità secondo quanto disposto dalla Legge 222/1984.

Pensioni calcolate con il sistema contributivo. Con l'introduzione dal 1° gennaio 1996 del sistema di calcolo contributivo viene meno l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo alle pensioni contributive.